



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI GENOVA

SEZIONE 13

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|---------|----------|------------|
| <input type="checkbox"/> | MIGNONE | CLARA | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | PIU | FRANCO | Relatore |
| <input type="checkbox"/> | PENNA | RICCARDO | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 1702/2015
spedito il 17/09/2015
- avverso AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n° N. 048762015000 [redacted] IRAP 2009
T.AUTO IRPEF IV
- avverso AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n° N. 048762015000 [redacted] IRAP 2010
T.AUTO IRPEF IV
- avverso AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n° N. 048762015000 [redacted] IRAP 2011
T.AUTO IRPEF IV

contro:
AGENTE DI RISCOSSIONE GENOVA EQUITALIA NORD S.P.A.

difeso da:

[redacted]
[redacted] 10/1 16100 GENOVA

proposto dal ricorrente:

[redacted]
VIA [redacted] 16146 GENOVA GE

difeso da:

[redacted]
VIA B.MARCELLO 48 20124 MILANO MI

SEZIONE

N° 13

REG.GENERALE

N° 1702/2015

UDIENZA DEL

26/01/2016 ore 09:30

N°

845/2016

PRONUNCIATA IL:

26 GEN 2016

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL

- 5 APR. 2016

Il Segretario

[Signature]

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso in data 18 settembre 2015 [redacted] a chiesto la sospensione della comunicazione preventiva dell'iscrizione ipotecaria n° 048762015000 [redacted] disposta da Equitalia per un debito di € 28.158,00.

Sostiene il ricorrente che non gli sono mai state notificate le cartelle prodromiche all'avviso e, in particolare, la cartella 04820140018220 [redacted], la n° 0482014001822 [redacted] e la n° 0482014002463 [redacted].

Sostiene che la iscrizione ipotecaria è illegittima in quanto attivata per un credito inferiore a € 20.000,00 in quanto lo stesso, non considerati gli interessi e le sanzioni, ammonta a € 17.268,00 con conseguente violazione dell'art. 77, comma 1 bis che, a seguito della modifica dell'art. 1, comma 1 lett. o) n° 1 del d.lgs. 193/2001 ha introdotto il concetto del credito per cui si procede.

Sostiene che non sono state inviate le intimazioni di pagamento previste dall'art. 50 del dpr 602/1973 in ragione del fatto che l'atto impugnato è preordinato all'esecuzione.

Contesta la illegittimità della notifica dell'avviso in ragione del fatto che è stata effettuata da soggetto non abilitato in ragione del contenuto dell'art. 26 del dpr 602/1973 - atti notificati a mezzo posta -

Eccepisce la mancata indicazione del responsabile del procedimento in violazione dell'art 7, comm2 dello Statuto del contribuente non essendo tale il sig. Corsini Sergio indicato nell'atto.

Eccepisce la illegittimità dell'avviso in ragione del fatto che non sono individuati gli immobili - catasto, mappale, foglio e indirizzo e il valore non consentendo al ricorrente di poter valutare la congruità dell'ipoteca.

La soc. Equitalia ha eccepito, preliminarmente, la carenza di giurisdizione in ordine alle cartelle contenenti ruoli emessi per contravvenzioni al c.d.s e ai contributi non versati.

Sulla validità delle iscrizione preventiva di iscrizione ipotecaria evidenzia che non è atto dell'esecuzione con la conseguenza che non è previsto l'invio della comunicazione pervista dall'art. 50 del dpr 602/1973.

Per quanto attiene alla regolarità della notifica delle cartelle evidenzia che le stesse sono state notificate ritualmente ai sensi dell'art. 26 del dpr 602/1973 richiamando la giurisprudenza della Cassazione - sent.14327/09 -15948/2010 - e senza la stesura della relata.

Per quanto attiene alla motivazione evidenzia che la comunicazione contiene tutte le indicazioni normativamente previste e tali da consentire l'esercizi del diritto alla difesa.

Con ulteriore memoria il contribuente evidenzia che dalla relata della comunicazione dell'avviso impugnato non vi è alcuna firma da parte di chi l'ha ricevuta ma solo un tratto di penna non sufficiente a identificare il soggetto che l'ha apposto. (La relata indica che è stata consegnata a mani del destinatario) Richiama giurisprudenza della Cassazione sulla natura ricettizia degli atti tributari 19704/2015.

Evidenzia, comunque, che le cartelle di pagamento non risultano correttamente notificate:

In particolare per la cartella n° 04820140024 [redacted] di importo di € 23.135,44 non vi è copia dell'invio della Raccomandata essendo stata consegnata a soggetto diverso dal destinatario;

Per la cartella di pagamento n° 04820140018 [redacted] per l'importo di € 1.181,00 l'avviso di ricevimento non presenta data di spedizione, sottoscrizione del soggetto destinatario o di suo familiare;

1/A

Per la cartella di pagamento n° 348201400057 [redacted] per l'importo di € 1.979,00 non esiste alcuna prova di regolare notifica.

In considerazione di quanto sopra riducendosi il credito sotto i 20.000,00 euro, l'atto di iscrizione di ipoteca è illegittimo.

Eccepisce anche il fatto che l'Agente produce solo gli estratti del ruolo e non la copia delle cartelle richiamando la differenza tra di due atti richiamando il contenuto della suddetta sentenza della Corte.

La soc Equitalia, con le sue deduzioni, eccepisce il difetto di giurisdizione per le cartelle relative a contravvenzioni al codice della strada e ai contributi.

Per quanto attiene alla regolarità delle notifiche produce documentazione attestante, secondo, la resistente, che la notifica si è svolta ritualmente.

Sulla mancata indicazione degli immobili, osserva che trattandosi di comunicazione preventiva non è normativamente prevista l'indicazione delle rendite catastali degli immobili colpiti.

Evidenzia, infine, che trattandosi di comunicazione costituente mero strumento di garanzia, l'iscrizione non pregiudica i diritti del contribuente che può procedere anche alla vendita dell'immobile

Al termine della relazione la Commissione decide in camera di consiglio

MOTIVI DELLA DECISIONE

Si rileva, in via preliminare, come la cartella 048 201400110360 [redacted] sia relativa a contravvenzioni al codice della strada e la cartella n° 348201400057 [redacted] sia relativa a contributi. Sulla questione del riparto di giurisdizione nell'ipotesi in cui l'atto impugnato contenga una pluralità di crediti alcuni dei quali di natura tributaria e ed altri di natura diversa, questa Commissione ritiene di condividere il principio secondo il quale la competenza del giudice debba essere determinata esclusivamente in ragione della natura del credito azionato; e ciò anche sulla base della giurisprudenza della Cassazione - ex plurimis sent.11141/2015 - che ha più volte affrontato e risolto la questione relativa al riparto affermando che qualora l'oggetto del credito si fondi su una pluralità di pretese di diversa natura, il giudice adito deve trattenere la causa dinanzi a sé per i crediti di sua competenza dichiarando il difetto di giurisdizione per quelli di competenza di altro giudice.

In relazione a quanto sopra poiché le cartelle sopra richiamate sono relative contravvenzioni al codice della strada e a contributi, in ordine agli stessi va dichiarato il difetto di giurisdizione in quanto di competenza del giudice ordinario.

Per quanto attiene alle altre cartelle e alla eccezione di irrituale notifica delle stesse, la Commissione rileva che la cartella n° 04820140024636 [redacted] relativa a imposte dirette e Iva è stata notificata regolarmente alla moglie ai sensi dell'art. 139 in data 01.04.2015 e la cartella 0482014001822030800 relativa a tasse automobilistiche risulta notificata regolarmente ai sensi dell'art. 140 cpc con deposito presso la Casa Comunale in data 10.03.2015 e invio di raccomandata r.r. Conseguentemente per queste due cartelle la doglianza del ricorrente deve essere disattesa.

Per quanto attiene alla cartella n° 04820140018220 [redacted] relativa a Irap risulta solo un riepilogo di raccomandate che non consente di confermare come la stessa sia stata notificata regolarmente con la conseguenza che, per tale cartella, la doglianza del ricorrente è accoglibile.

Quanto sopra premesso va considerato, ai fini della valutazione della legittimità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, se l'importo complessivo del credito costituito dalle imposte al netto degli interessi e sanzioni delle due cartelle regolarmente notificate sia, o meno, superiore a

2 / 1

quanto previsto come minimo per consentire la applicazione della misura cautela della iscrizione ipotecaria nella misura di € 20.000,00.

Dall'esame delle cartelle risulta che la cartella 048201400182207 [redacted] emessa per tasse automobilistiche è relativa ad un credito di imposta complessivo pari a € 1.043,04 mentre la cartella 04820140024636 [redacted] relativa a Iva e Irpef è relativa ad un credito pari a € 13.859,82 , per un totale complessivo di € 14.902,86 inferiore quindi alla soglia minima per consentire una iscrizione ipotecaria.

Sulla base delle suesposte argomentazioni va accolto lo specifico motivo del ricorso con conseguente annullamento della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e con compensazione delle spese in ragione della natura della controversia.

P.Q.M.

La Commissione tributaria provinciale di Genova dichiara il difetto di giurisdizione in quanto di competenza del giudice ordinario per le cartelle relative a contravvenzioni al codice della strada e a contributi; annulla la comunicazione di iscrizione ipotecaria impugnata.

Spese compensate

Genova 26 gennaio 2016

Il relatore

Franco Piu



Il Presidente

Mignone Clara

